

## CRITERI DI VALUTAZIONE

### DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

### DEL COMPORTAMENTO

### DEL PROFITTO

(DPR N° 122 DEL 22 GIUGNO 2009)

(CM N° 24 DEL 18 OTTOBRE 2011)

(D.LGS N° 62 DEL 13 APRILE 2017)

### **SCRUTINI INTERMEDI: CRITERI DI VALUTAZIONE**

A seguito delle delibere del Collegio dei Docenti del giorno 14 Settembre 2018 le discipline di insegnamento di tutti gli indirizzi verranno valutate con voto unico espresso con voti interi o mezzi voti.

Il voto unico costituisce la sintesi di una pluralità di prove riconducibili a differenti tipologie. Per contemperare la natura tecnica della valutazione, espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, con il diritto di ciascun alunno a una valutazione trasparente ed efficace, sulla base di criteri preventivamente esplicitati e coerenti con gli specifici obiettivi e con gli esiti di apprendimento, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- la proposta del voto unico nelle materie e nelle classi sopra elencate è effettuata per ciascun alunno dal docente della disciplina sulla base dell'arrotondamento al valore intero della media aritmetica o di una media ponderata dei voti, in decimi, conseguiti durante il periodo di valutazione;
- anche per l'insegnamento della religione cattolica la valutazione viene espressa con un voto in decimi, trasformato in consiglio in un giudizio secondo la seguente tabella di corrispondenza: Insufficiente = 5; Sufficiente = 6; Discreto = 7; Buono = 8; Ottimo = 9; Eccellente = 10;
- tale punteggio base può essere elevato o ridotto di non più di un'unità, in considerazione della progressione o regressione del profitto, della motivazione, partecipazione ed impegno, di situazioni oggettivamente rilevanti e documentate, della opportunità di segnalare carenze estese o perduranti, stante il carattere essenzialmente formativo della valutazione in itinere degli scrutini intermedi;
- nel caso di media ponderata, i pesi relativi a ciascuna prova vengono preventivamente comunicati agli alunni, prima dello svolgimento della prova stessa, e trascritti nel verbale dello scrutinio.

## SCRUTINI FINALI: CRITERI DI VALUTAZIONE

Al fine di assicurare omogeneità e imparzialità alle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe nello svolgimento dello scrutinio finale, il Collegio Docenti ha elaborato i seguenti criteri:

- **valutazione della validità dell'anno scolastico (per tutte le classi)**

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, **ai fini della validità dell'anno scolastico**, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (nota 1). Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza**, comprensivo delle deroghe riconosciute, **comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**” (dal D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 14, c. 7)

Classi	Orario annuale	Orario annuale personalizzato (*)
Prime e seconde Amoretti	891	858
Terze Linguistico	990	957
Terze Scienze umane	990	957
Terze LES	990	957
Quarte Linguistico	990	957
Quarte Scienze umane	990	957
Quarte LES	990	957
Quinte Linguistico	990	957
Quinte Scienze umane	990	957
Quinte LES	990	957
Prime e seconde Artistico	1037	1003
Terze Quarte e Quinte Artistico (tutti gli indirizzi)	1072	1045

(\*) Per gli alunni che, avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, hanno optato per lo studio individuale con o senza assistenza di docente o per l'uscita da scuola.

Il Collegio dei Docenti, chiamato a deliberare sulle previsioni di cui al capo 7 dell'articolo 14 del DPR 22 Giugno 2009 n.122 ha deliberato di stabilire che eventuali deroghe a tale principio siano relative a:

- a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) donazioni di sangue;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- f) frequenza corsi di studi all'estero in corso d'anno;
- g) permessi di entrata e o uscita per motivi di trasporto;
- h) casi eccezionali che verranno comunque valutati dal Consiglio di Classe, alla luce delle previsioni e dell'intendimento del legislatore.

- ***valutazione del comportamento (per tutte le classi)***

La valutazione del comportamento scaturisce da un giudizio complessivo sulla maturazione e crescita in merito alla cultura e ai valori di cittadinanza e convivenza civile.

Ad ogni voto, espresso in decimali, da 10 a 6 e inferiore a 6, corrisponde un livello di acquisizione ed espressione di tali parametri in gradazione decrescente di positività.

Elementi di positività:

- rispondenza al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità;
- attenzione, impegno ed interesse;
- modi di essere che denotino consapevolezza in quanto ai valori di cittadinanza e di convivenza civile;
- progressi e miglioramenti realizzati dall'alunno;
- valutazione positiva dei processi di lavoro relativi al PCTO forniti dal docente tutor.

Gli stessi, se espressi al massimo grado, costituiscono valore aggiunto.

Elementi di negatività:

- mancata rispondenza al Regolamento di Istituto:
  1. disattenzione e comportamento di disturbo
  2. sottrarsi agli impegni scolastici
  3. l'utilizzo di materiale elettronico in classe
  4. comportamenti scorretti, scurrili, violenti, e, in genere, tutte quelle manifestazioni che denotino mancanza di rispetto o provochino danni nei confronti delle persone o dell'ambiente.
- mancata rispondenza al Patto educativo di corresponsabilità;
- valutazione negativa dei processi di lavoro relativi al PCTO forniti dal docente tutor.

L'attribuzione di un voto inferiore a 6 determina la non ammissione all'anno successivo indipendentemente dal voto conseguito nelle singole discipline.

- **valutazione del profitto (per le classi prime, seconde, terze, quarte) in sede di scrutinio a giugno**

viste le proposte di voto dei singoli professori desunte da un congruo numero di elementi di valutazione, analizzato il giudizio sul rendimento scolastico dell'alunno nelle singole discipline,

- nel caso in cui l'alunno presenti valutazioni sufficienti in tutte le discipline, il consiglio di classe procede all'ammissione dell'alunno all'anno di corso successivo
- nel caso in cui l'alunno presenti l'insufficienza in una o più discipline

a) il consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio

in presenza, in non più di tre discipline, di carenze che siano

- lievi in tutte e tre le discipline
- gravi al massimo in due discipline a fronte di lievi nella restante disciplina
- molto gravi, limitate ad una sola disciplina, a fronte di carenze lievi nelle altre due, che si riducono ad una nel triennio

e ove si ritenga che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, tenuto altresì conto anche dell'assiduità nella frequenza e della partecipazione attiva alla vita della scuola

*(le carenze lievi sono riconducibili all'area dell'insufficienza, corrispettiva al voto 5*

*le carenze gravi sono riconducibili all'area dell'insufficienza grave, corrispettiva al voto 4*

*le carenze molto gravi: sono riconducibili all'area dell'insufficienza molto grave, corrispettiva ai voti 1,2,3.)*

b) il consiglio di classe procede alla non ammissione dell'alunno all'anno di corso successivo

se non si verificano le condizioni di cui al punto (a) oppure in presenza di carenze più gravi per numero e qualità, che non consentirebbero di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

- **valutazione del profitto (per le classi prime, seconde, terze, quarte) in sede di integrazione dello scrutinio relativamente alle verifiche del giudizio sospeso**

- Previo accertamento del recupero delle carenze formative, il Consiglio di Classe in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva. Secondo i criteri individuati dal Collegio Docenti, l'esito è da ritenersi positivo quando le carenze risultino risolte e il voto sufficiente in tutte le discipline certifichi il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze previste per il rispettivo anno di corso.

- **valutazione del profitto (per le classi quinte)**

Per ciò che concerne l'ammissione agli Esami di Stato degli alunni delle classi quinte, si richiama l'art. 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62:

In particolare, sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che conseguono una "votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".